

**ASSOCIAZIONE AMICI DI GIANA APS**

**Via Guerrazzi n. 1/a - 40125 Bologna**

**Codice fiscale 91306560375**

\*\*\*\*\*

**Verbale di assemblea dei Soci  
del 19 maggio 2022**

L'anno 2022, il giorno 19 maggio, alle ore 12.00, veniva convocata, mediante collegamento in video conferenza sulla piattaforma Meet, l'assemblea dei Soci dell'Associazione Amici di Giana per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. procedimento post-trasmigrazione di verifica requisiti per l'iscrizione al RUNTS in qualità di Ente del Terzo settore ex D.Lgs. n. 117/2017 - comunicazione della Regione Emilia Romagna dei motivi ostativi all'iscrizione ex art. 31, comma 8, del D.M. 106/2020.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti, mediante collegamento in video conferenza, i seguenti membri del Consiglio Direttivo:

Laura Traversi, Presidente del Consiglio Direttivo;

Federica Gnugnoli, Consigliere;

Filippo Szego, Consigliere

Giampiero Judica, Consigliere

Gabriele Domenichini, Consigliere

Sono assenti giustificati gli altri Consiglieri, Antonella Grassigli e Susanna Leonelli.

Sono inoltre presenti, mediante collegamento in video conferenza sulla piattaforma Meet, n. 6 soci su 7 dell'Associazione, nelle persone di:

Laura Traversi,

Federica Gnugnoli,

Antonella Grassigli (a mezzo delega a Katia Nicoletti),

Filippo Szego,

Giampiero Judica,

Gabriele Domenichini

tutti in regola, dichiara il Presidente, con il pagamento della quota associativa e, pertanto, legittimati a votare.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra Laura Traversi, Presidente dell'Associazione, la quale chiama a fungere da segretario, per la redazione del presente verbale, la Sig.ra Katia Nicoletti, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che la presente assemblea, convocata ai sensi di statuto, deve ritenersi validamente costituita, ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale, essendo presenti nr. 6 soci su 7, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dà inoltre atto che tutti i soci sono stati identificati e che è concessa a loro la possibilità di intervenire e di esprimere il loro voto.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

In merito al **primo** punto, il Presidente comunica ai presenti che la Regione Emilia Romagna, con comunicazione a mezzo pec ricevuta in data 28/04/2022, ha comunicato che dall'esame della documentazione trasmigrata dai precedenti registri APS al Registro Unico del Terzo Settore, sono emersi motivi ostativi all'iscrizione dell'Associazione.

In particolare, i motivi ostativi riguardano le previsioni statutarie contenute:

- nell'art. 9, nella parte in cui è previsto l'istituto della cooptazione, e pertanto la facoltà del Consiglio di provvedere alla sostituzione dei consiglieri decaduti o dimissionari sino alla prossima assemblea, incaricata alla successiva ratifica della nomina;

- 
- nell'art. 7, nella parte in cui non è previsto un quorum costitutivo rafforzato per la validità delle riunioni dell'assemblea straordinaria che delibera modifiche statutarie.

Il Presidente rileva che, al fine dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, occorre procedere alla modifica di tali disposizioni in conformità alla normativa speciale in materia e proporre:

- di modificare l'art. 9 in ottemperanza al principio di elettività delle cariche, eliminando l'istituto della cooptazione ed attribuendo all'organo assembleare la nomina dei consiglieri dimissionari e/o decaduti sia che rimanga in carica o meno la maggioranza del Consiglio;
- di modificare l'art. 7, prevedendo per le assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, un quorum costitutivo rafforzato della presenza di almeno i tre quarti degli associati.

Il Presidente condivide con i presenti un nuovo testo di statuto che contiene le modifiche di cui sopra e che tiene conto dei rilievi della Regione Emilia Romagna per l'iscrizione dell'Associazione al Runts.

I soci di volta in volta interpellati si dichiarano tutti d'accordo con le modifiche proposte.

Terminata la discussione, riprende la parola il Presidente che chiede all'assemblea di deliberare in proposito.

Dopo breve discussione, l'assemblea con voto unanime dei soci presenti

#### DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo testo di statuto sociale allegato al presente verbale sotto la lettera A) che riporta le predette modifiche dell'art. 7 e 9 al fine di adeguarlo alle proposte della Regione Emilia Romagna per l'iscrizione dell'Associazione al Runts, sezione Associazioni di promozione sociale;
- 2) di delegare il Presidente, Avv. Laura Traversi, affinché proceda alle formalità necessarie ai fini della registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate ed all'invio alla Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

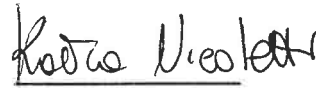
Dopo di che, terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, il Presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore 12.15.

IL PRESIDENTE



(Laura Traversi)

IL SEGRETARIO



(Katia Nicoletti)



**ASSOCIAZIONE AMICI DI GIANA**  
*Associazione di promozione sociale*

**STATUTO**

**Articolo 1**

***Costituzione, Denominazione e sede***

È costituita una Associazione di promozione sociale operante nel settore culturale denominata "Associazione Amici di Giana APS", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili. Nella denominazione sociale potrà essere aggiunto l'acronimo "ETS" subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di ulteriore modifica statutaria.

L'Associazione ha sede in Bologna, Via Guerrazzi n. 1/A, e può istituire sedi distaccate sia in Italia che all'estero nonché istituire uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie e stabilimenti o unità locali, comunque denominate, con delibera del Consiglio di Amministrazione. Essa potrà essere contraddistinta da un proprio logo registrato ai sensi di legge, con diritto di avvalersene in modo esclusivo.

**Articolo 2**

***Scopo***

L'Associazione è una associazione di promozione sociale che persegue finalità culturali senza scopo di lucro a favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o persone aderenti agli enti associativi.

Scopo principale dell'Associazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale a beneficio dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento dell'attività di cui alla lett. i) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 nel campo dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo art. 5.

In particolare l'Associazione svolgerà la propria attività culturale, artistico e ricreativa attraverso la valorizzazione di progetti cinematografici di qualità e tale proposito sarà perseguito con interventi di promozione di progetti cinematografici originali e di alta qualità artistica, per favorirne lo sviluppo e la diffusione in un contesto produttivo e di mercato. Tale scopo si concretizzerà, inoltre, attraverso la realizzazione di un premio alla memoria del caro Gianandrea Mutti rivolto a giovani registi emergenti e meritevoli anche provenienti da paesi in via di sviluppo. Saranno altresì meritevoli di attenzione i progetti di organizzazione e partecipazione a convegni e Festival cinematografici sempre volti alla valorizzazione di opere cinematografiche. L'Associazione persegue inoltre finalità di ricerca, analisi e sperimentazione di nuovi criteri, metodi, tecnologie e linguaggi in tutti i campi che riguardano la cinematografia e gli audiovisivi, da rendere accessibili a nuovi autori e professionisti emergenti. L'Associazione potrà inoltre sviluppare e promuovere progetti culturali, ancorché non strettamente legati alla cinematografia, che il Consiglio Direttivo ritenga meritevole di attenzione.

L'Associazione potrà infine svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, che siano meramente secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. i del D.Lgs. n. 117/2017, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2011 purché idonee a fornire un autofinanziamento dell'attività principale dell'ente per il perseguimento del fine istituzionale, quali in particolare e in via esemplificativa:

- a) affermazione delle professionalità che concorrono alla cultura cinematografica come attività ad elevato contenuto artistico;

- b) ricerca, analisi e sperimentazione di nuovi criteri, metodi, tecnologie e linguaggi, in tutti i campi che riguardano la cinematografia e gli audiovisivi, da rendere accessibili a nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o mediante partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa;
- c) stipula di convenzioni, accordi di collaborazione, scambio di competenze, esperienze, informazioni con Regioni ed Enti Locali, Università, Scuole, Istituzioni pubbliche ed organismi privati sia nazionali, sia esteri;
- d) la scoperta e la valorizzazione di soggetti dotati di particolari capacità, tendenze e doti artistiche, espressive e tecniche anche provenienti da paesi in via di sviluppo;
- e) l'organizzazione di convegni, la partecipazione a Festival e ad altre manifestazioni inerenti all'attività dell'Associazione.

Per la raccolta di fondi, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'Associazione potrà fare ricorso all'attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione a terzi di beni o prestazioni di servizio di modico valore, quali produzioni cinematografiche ed audiovisive anche per conto terzi, commercio di originali, copie o cataloghi di opere artistiche su qualsiasi supporto, allestimento e gestione di sale di proiezione, noleggio di altri materiali e prodotti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i propri sostenitori ed il pubblico.

### *Articolo 3 Durata*

La durata dell'Associazione è illimitata.

### *Articolo 4 Soci*

Il numero dei Soci dell'Associazione deve essere non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociali.

Se il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno.

Possono partecipare all'Associazione in qualità di soci

- le persone fisiche, cittadini italiani e stranieri, residenti in Italia ed all'estero, e le persone giuridiche, italiane o estere, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli;
- altri enti non aventi scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale socie.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo.

Chi intende essere ammesso come socio farà richiesta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, tramite la sottoscrizione di apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

La delibera di ammissione assunta dal Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato con l'indicazione della quota associativa da versare.

All'atto dell'ammissione i soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale e verranno iscritti a libro soci. A partire da tale momento, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

Ogni anno il Consiglio direttivo determinerà l'ammontare della quota associativa.

I Soci oltre alla quota associativa potranno donare all'Associazione altre risorse che entreranno a far parte del fondo comune e saranno destinate agli scopi dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. La partecipazione sociale non è legata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro Legali Rappresentanti o mandatarî.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi Associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale determinato in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non potrà essere restituita in nessun caso.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- 1) dimissioni volontarie o recesso;
- 2) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di comportamenti contrari alle linee guida o in conflitto con lo scopo e gli obiettivi dell'Associazione stessa;
- 3) mancato versamento della quota associativa annuale;
- 4) morte della persona fisica o estinzione della persona giuridiche o ente associato.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo ed hanno effetto a partire dall'annotazione sul libro soci.

L'esclusione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo sarà ratificata dalla prima Assemblea Ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso, ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro due mesi dalla richiesta del Consiglio direttivo, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari con mezzi idonei.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

### **Articolo 5**

#### **Risorse**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

### **Articolo 6**

#### **Organi dell'Associazione**

Gli Organi della Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Presidente e il Consiglio Direttivo,
- l'Organo di controllo, che è un organo facoltativo, da costituire obbligatoriamente quando necessario ai sensi di Legge;
- il Revisore legale, che è anch'esso un organo facoltativo, da costituire obbligatoriamente quando disposto dalla legge.





## **Articolo 7 Assemblea**

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Esso è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci, iscritti a libro soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approvare il Bilancio di esercizio, nelle forme previste dalla legge;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. approvare eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- f. ratificare la decisione di esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sulle operazioni straordinarie dell'Associazione, quali fusione, trasformazione e scissione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione inviata a ciascun socio a mezzo e-mail, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea può ritenersi validamente costituita anche in assenza delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i soci aventi diritto di voto ed i componenti del Consiglio Direttivo nonché l'organo di controllo o il revisore legale, se nominati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Per la partecipazione all'Assemblea ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In caso di delega ad altro socio, ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La delega non può essere rilasciata né ai membri del Consiglio Direttivo né dell'Organo di Controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dei soci partecipanti e possano esprimere il loro voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul libro delle assemblee degli associati a cura del Presidente, qualora tale libro si renda obbligatorio ai sensi di legge.

### **Articolo 8**

#### **Presidente**

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza generale e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i membri del Consiglio Direttivo, e può essere rinominato.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Inoltre:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Generale dei soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) vigila sull'applicazione dello Statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e morali dell'Associazione e sul rispetto delle competenze dei vari Organi;
- d) firma gli atti e fa tutto quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli organi sociali;
- e) predispone le linee generali dell'attività della Associazione e ne definisce i relativi obiettivi e programmi, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- f) cura lo sviluppo della Associazione, ne delinea e ne propone al Consiglio Direttivo la sua organizzazione interna, i nuovi programmi e progetti di studio e di ricerca, la stipula di convenzioni e l'instaurazione di rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private;
- g) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, se nominato, o da un componente del Consiglio Direttivo, indicato dal Presidente senza formalità di procedure.

### **Articolo 9**

#### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso tra un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti per la maggioranza fra gli associati; il numero dei membri è stabilito dall'Assemblea. Ai Consiglieri si applica l'art. 2382 C.C..

I componenti del Consiglio restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice-Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione via e-mail a tutti i Consiglieri, ed ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, da spedirsi almeno cinque giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi pervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si considerano validamente costituite, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e l'organo di controllo, se nominato.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo vengono redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza e vengono trascritti sul libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, qualora tale libro si renda obbligatorio ai sensi di legge.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. predisporre la proposta di bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, qualora si renda obbligatorio per legge, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- c. stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- d. curare la tenuta dei libri sociali che si rendono obbligatori per legge;
- e. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f. nominare, qualora lo ritenga opportuno, commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la gestione dell'Associazione e per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dalla stessa perseguiti, che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

Il Consiglio Direttivo può conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni ed i limiti.

In caso di dimissioni di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, purché resti in carica la maggioranza del Consiglio, il Consiglio deve convocare d'urgenza l'assemblea che deliberi in merito alla loro sostituzione per il reintegro dell'organo, nominando i nuovi membri che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Se, al contrario, viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, salvo un eventuale rimborso delle spese sostenute nell'adempimento di incarichi istituzionali. Le spese dovranno essere autorizzate dal Consiglio a maggioranza dei componenti ed astenuto l'interessato.

### **Articolo 10** **Organo di controllo**

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea che ne determina la forma collegiale o monocratica, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Nel caso di forma collegiale, l'Assemblea determina il numero dei componenti, tre o cinque, identifica il numero di membri supplenti e determina la carica del Presidente in capo ad uno dei membri.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, si applica l'art. 2397 CC.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categoria di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, C.C..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tale caso, tuttavia, l'organo di controllo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

### **Articolo 11**

#### **Revisore legale dei conti**

Il revisore legale dei conti è nominato dall'assemblea nei casi in cui sia obbligatorio per legge.

Il revisore legale dei conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Partecipa altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

### **Articolo 12**

#### **Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- a. quote e contributi nonché erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati di beni mobili o immobili;
- c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- h. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta dall'Associazione anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci lavoratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di interruzione individuale del rapporto associativo, sia durante la vita dell'associazione sia all'atto del suo scioglimento.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Articolo 13**

#### ***Amministrazione del patrimonio***

L'Associazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi attraverso l'amministrazione del fondo comune.

La gestione patrimoniale è ispirata a principi di sana amministrazione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore economico dei beni ed ottenerne un'adeguata redditività.

### **Articolo 14**

#### ***Esercizio finanziario e bilancio di esercizio***

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio dell'Associazione nei modi e nelle forme previste dalla legge e dovrà presentarlo all'Assemblea degli associati che deve approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione al bilancio o nella relazione di missione se dovuta.

Qualora si renda obbligatorio per legge, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre altresì il Bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci negli stessi termini previsti per il Bilancio di esercizio.

### **Articolo 15**

#### ***Scioglimento e liquidazione dell'Associazione***

L'Associazione si estingue nei casi previste dalla legge o dalla normativa speciale in materia.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di patrimonio residuo, lo stesso sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio territoriale del Registro Unico nazionale del Terzo settore competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono finalità analoghe, identificati dall'assemblea dei soci che delibera di scioglimento o, in mancanza, al Fondo Italia Sociale.

### **Articolo 16**

#### ***Tenuta dei libri sociali ed esercizio del diritto di esaminarli***

L'Associazione deve tenere i libri sociali obbligatori per legge presso la sede legale.

Gli associati e gli aderenti hanno diritti di esaminare i libri sociali inviando apposita richiesta al Consiglio Direttivo, specificando il libro di cui intendono prendere visione ed il termine per l'esercizio di tale diritto.

Il Consiglio Direttivo comunica al socio richiedente il giorno di messa a disposizione del libro presso la sede legale perché ne prenda visione.

Eventuali copie o estratti saranno a cura e spese del socio richiedente e dovranno essere richieste ed approvate dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 17**

### ***Clausola Compromissoria***

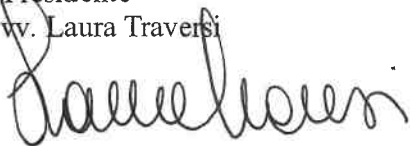
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente

Avv. Laura Traversi




AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2  
 Registrato il 08/6/2022 Serie 3 al N. 1480  
 Pagato € 200,00  
 (Euro)

IL FUNZIONARIO  
